

## Assicurazione della responsabilità civile professionale del verificatore esterno

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Nr. IFL0008955



Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'art. 112 comma 4-bis del D.Lgs. 163/2006 e dell'Art. 57 del D.P.R. 207/2010

### Compagnie:

1. **AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.  
Iscrizione all'Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
2. **Revo Insurance S.p.A.**  
Stato membro di registrazione: Compagnia con sede in Italia  
ISCRIZIONE ALL' ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE N. I.00167

ULTIMO AGGIORNAMENTO: FEBBRAIO 2023

**Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.**

### Che tipo di assicurazione è?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale del Verificatore Esterno copre la responsabilità civile professionale di soggetti che svolgono attività di verifica per conto della Stazione Appaltante



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 (ancorché abrogati) del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato, ed indicato nel Certificato di Assicurazione, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.



#### Che cosa non è assicurato?

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ✗ morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ✗ errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitiva dell'autorità competente;
- ✗ fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- ✗ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- ✗ presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- ✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



### Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l' Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- ! Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato.



### Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.



### Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



### Quando e come devo pagare?

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito. Le somme acquisite a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.



#### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 giorni successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.



#### **Come posso disdire la polizza?**

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non è richiesta la disdetta.



## Assicurazione della responsabilità professionale verso terzi del verificatore esterno

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurati danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnie:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

REVO Insurance S.p.A.

Nome Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale del Verificatore Esterno ai sensi dell' Art. 112 comma 4-bis del D.Lgs.163/2006 e dell'Art. 57 del D.P.R. 207/2010

Data di ultimo aggiornamento: Febbraio 2023

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### 1. AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.981,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.934,1 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 664,1 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.475,7 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1701,1milioni (per MCR) e € 2.114,8 milioni (per SCR); • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 256,16% (fondi ammissibili verso MCR) o 143,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link “ <https://www.aig.lu/en/about-aig>.”

## 2. Revo Insurance S.p.A.

**nel seguito REVO, è una società assicurativa** con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato origine alla business combination.

La presente polizza di assicurazione è emessa da REVO Insurance S.p.A. con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 – 37135 Verona; la sede operativa è sita in Via Mecenate 90 – 20138 Milano. Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962.

**REVO** è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. Capogruppo del gruppo **REVO** Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059.

pec: revo@pec.revoinsurance.com.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **REVO**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato di Elba Assicurazioni.

Per l'anno 2021 l'utile aziendale ammonta a euro 14.308 mila.

L'ammontare del patrimonio netto di REVO è pari ad euro 73.670 mila di cui euro 6.680 mila di capitale sociale ed euro 66.990 mila di riserve patrimoniali.

Il Solvency Ratio di REVO è pari al 274.1%, calcolato come il rapporto tra euro 90.554 mila (Total eligible own

funds to meet the Solvency Capital Requirement), e il Solvency Capital Requirement di euro 33.041 mila.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito:

[www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

Il riparto di coassicurazione tra le due Compagnie è così determinato:

- AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia coassicuratrice incaricata al 50%;
- REVO Insurance S.p.A. - coassicuratrice al 50%.

Al contratto di applica la legge italiana



**Che cosa è assicurato?**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogati), del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato, ed indicato nel Certificato di Assicurazione, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Proroga del collaudo provvisorio o della emissione del certificato di regolare esecuzione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- \* morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- \* errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- \* fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- \* inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanta trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- \* presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- \* sviluppo di energia nucleare o di radioattività



### Ci sono limiti di copertura?

**! Procedura viziata:** (i) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; (ii) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere.

**! Rapporti di parentela o affari:** Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato,

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

**! Esclusione del vincolo di solidarietà:** In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato.

**! Spese legali o di tecnici non approvati, multe, ammende e spese di giustizia penale:** Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La presente copertura è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di Assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 57 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato) ossia:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall' Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (ancorchè abrogati);
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza



### Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere al più presto e comunque non oltre i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

**AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia  
Piazza Vetra, 17  
20123 Milano  
Italia**

oppure all'indirizzo di posta elettronica [denunce.sinistri@aig.com](mailto:denunce.sinistri@aig.com)

- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

- o alternativamente tramite comunicazione scritta al Broker all'indirizzo e-mail: [ITA\\_claims\\_ingegneriarchitetti@willis.com](mailto:ITA_claims_ingegneriarchitetti@willis.com) - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<b>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</b>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.</p> <p>L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi</p>
---------------	---

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



	successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
<b>Sospensione</b>	Non sono previste ipotesi di sospensione delle garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	È prevista la possibilità di ripensamento da parte del contraente, fino a 14 giorni dopo la stipula della polizza.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto da parte del contraente.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al Verificatore esterno alla Stazione Appaltante, il quale intenda assicurarsi dal rischio di responsabilità professionale.



### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,70%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

### COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p><b>AIG Europe S.A.</b>  <b>Rappresentanza Generale per l'Italia</b>  <b>Servizio Reclami</b>  <b>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano</b>  <b>Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</b></p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la</p>
----------------------------------	--

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p><b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</b></p> <p>Via del Quirinale, 21</p> <p>00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p><b>Al Commissariat aux assurances (CAA)</b></p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:  <b>The Commissariat aux Assurances</b>  7, boulevard Joseph II  L-1840 Luxembourg,  Grand-Duché de Luxembourg,  Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a>  Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:  <a href="http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges">http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges</a> .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Arbitrato</b>	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a>. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a> ), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <http://ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com).

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

#### **Assicurato:**

La persona fisica indicata nella Certificato di Assicurazione.

#### **Assicuratori:**

AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia: coassicuratrice al 50% (incaricata)  
REVO Insurance S.p.A.: coassicuratrice al 50%

#### **Assicurazione:**

Il contratto di assicurazione.

#### **Certificato di Assicurazione:**

Il documento in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

#### **Codice delle Assicurazioni:**

il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

#### **Contraente:**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

#### **Franchigia**

l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

#### **Indennizzo:**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

#### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

#### **Luogo di esecuzione delle Opere:**

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nel Certificato di Assicurazione) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

**Massimale:**

L'importo massimo dell'indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

**Opera:**

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nel Certificato di Assicurazione.

**Polizza:**

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

**Premio:**

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**Rivalsa**

il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione

**Sinistro:**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Stazione Appaltante:**

L'amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all' Art. 3 commi 25, 29, 31 e 32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all' Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell'Opera.

**Surrogazione**

la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**Verificatore:**

Il soggetto di cui all'Art. 48 comma 1 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato) incaricato dell'attività di verifica, così come disciplinata dal D.P.R. 207/2010, Parte II, Capo II, Titolo II (ancorchè abrogato).



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1- Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta nel Certificato di Assicurazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

### Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.

### Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alia scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

### Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sana a carico del Contraente.

**Art. 8 - Foro competente**

Foro competente e esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE ESTERNO****Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dagli Artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogati), del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato, ed indicato nel Certificato di Assicurazione, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

**Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made"**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L'Assicurazione e altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, purchè le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

**Art. 12 - Massimale**

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di Assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 57 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato) ossia:

- c) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Art. 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (ancorchè abrogati);
- d) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza.

**Art. 13 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

#### **Art. 14 - Rischi esclusi dall' Assicurazione**

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l' Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonchè qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all' Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all' Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

#### **Art. 15 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato.

#### **Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 17 - Clausola Broker**

La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l'Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l'Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

#### **Art. 18 – Clausola di coassicurazione.**

La Contraente dichiara di avere affidato (anche in nome e per conto degli assicurati) la gestione del presente contratto al Broker, che ne ha affidato l'incarico alla compagnia AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l'Italia ("AESA" o l'"Incaricata").

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano  
C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.  
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.  
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione – disciplinati da questa clausola – saranno svolti per conto della Contraente dal Broker e dall'Incaricata, informandone le compagnie coassicuratrici.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie in appresso indicate.

Ciascuna compagnia è tenuta a concorrere al pagamento della prestazione ovvero dei risarcimenti liquidati dall'Incaricata in proporzione della rispettiva quota quale di seguito individuata, esclusa ogni responsabilità solidale:

AESA 50% - Incaricata

REVO Insurance S.p.A. 50% - coassicuratrice

Fermo quanto previsto nella clausola broker della Polizza in merito alle comunicazioni da e nei confronti della Contraente per il tramite del Broker, tutte le comunicazioni relative alla Polizza – ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta da parte della Contraente – devono essere inviate unicamente all'Incaricata. Ogni comunicazione relativa alla Polizza si intenderà effettuata o ricevuta dall'Incaricata in nome e per conto di ogni Coassicuratrice. Ogni Coassicuratrice si impegna a trasmettere prontamente all'Incaricata ogni comunicazione che dovesse comunque ricevere.

Ogni Coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione della Polizza (ivi inclusi quelli relativi all'istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare), ivi compresi gli atti necessari ad incaricare, esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Le eventuali spese di perizia o legali ordinate dall'Incaricata saranno fatturate dal professionista a carico di ogni singola Compagnia, proporzionalmente alla percentuale di rischio assunta da ciascuna Compagnia.

Resta fermo che gli atti relativi alla istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare, non saranno vincolanti per l'assicurato senza il consenso dell/i soggetto/i avente/i titolo alla percezione della prestazione.

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra l'Incaricata e ogni Coassicuratrice; tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti della Contraente.

Ferme restando le percentuali sopra indicate relative al concorso delle compagnie nel pagamento delle prestazioni ovvero dei risarcimenti liquidati, i premi verranno pertanto ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- Incaricata: AESA 50%
- Coassicuratrice: REVO Insurance S.p.A. 50%

## **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Esterno:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

Art. 17 - Clausola Broker

Art. 18 – Clausola di coassicurazione.

## **IL CONTRAENTE**

## **LA SOCIETÀ**

**AIG EUROPE S.A.**

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano

C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



### Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

**Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità** - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

**Condivisione dei Dati Personali** - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

**Trasferimento internazionale** - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Sicurezza dei Dati Personali** - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

**I vostri diritti** - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune



esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Informativa sulla Privacy-** Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: [protezionedeidati.it@aig.com](mailto:protezionedeidati.it@aig.com).

**CERTIFICATO DI POLIZZA RC del Verificatore Esterno**  
**ai sensi dell'Art. 112 comma 4-bis del D.Lgs.163/2006**  
**dell'Art. 57 del D.P.R. 207/2010**

**CODICE PRODOTTO xxxxxx - CONVENZIONE WILLIS**  
**CONTRATTO N° IFL000xxxx/xxxx**

Contraente: Studio Xxxxxxx Xxxxxx / ASSICURATO SINGOLO / SOC INGEGNERIA / STUDIO DI ARCHITETTURA

Assicurato/i: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Codice Fiscale

Nominativo dei professionisti incaricati:

Nome - Cognome	Anno iscrizione albo

Indirizzo: Via xxxx Cap XXXXX – Città (Prov.)

Codice fiscale / Partita IVA: 01xxxxxx / xxxxxxxx

Durata del contratto: dalle ore 24:00 del dd/mm/yyyy alle ore 24:00 del dd/mm/yyyy

Stazione Appaltante:

Valore totale dell'Opera:

Descrizione Opera:

Luogo di esecuzione:

Valore degli onorari per tutta l'attività di verifica:



	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
Durata dei lavori:		

Massimale assicurato: Euro .....

Broker: Willis Italia Spa

Assicuratori:                   AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – 50% Incaricata  
REVO Insurance S.p.A. – 50% Coassicuratrice

Premio Annuo Lordo:           € xxx,xx (pari ad un premio netto di € xxx,xx ed imposte € xxx,xx)

Data Pagamento               dd/mm/yyyy

## DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica:

- di essere autorizzato a completare il questionario per conto di tutte le parti coperte dall'assicurazione cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
- di impegnarsi ad informare gli Assicuratori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che, laddove i criteri assuntivi non siano rispettati, l'invio del questionario al Broker, non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver ricevuto, letto e compreso, prima della conclusione della presente Assicurazione:

- 1) copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 41/2018, comprensivo di:
  - (i) Documento Informativo Precontrattuale (DIP);
  - (ii) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo);
  - (iii) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario;
- 2) copia degli Allegati 3 , 4, 4 ter del distributore assicurativo della presente Polizza in conformità al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018.

- di aver ricevuto copia del documento contenente le informazioni relative al trattamento dei dati personali ("Informativa sul Trattamento dei Dati Personali") di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, predisposto ai sensi del Regolamento UE 679/2018 e delle relative disposizioni attuative, anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di

impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle finalità indicate nell' Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.

Data

---

Firma

---

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Art. 17 - Clausola Broker

Art. 18 – Clausola di coassicurazione.

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare Reclami da parte di terzi in relazione all'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente Polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

*Milano, XX/XX/XXXX*

**LA SOCIETÀ  
AIG EUROPE S.A.**

**IL CONTRAENTE**

**Rappresentanza Generale per l'Italia**